



Struttura territoriale di formazione del distretto di Roma

***Le notifiche telematiche
le novità della disciplina nella riforma
del processo civile***

Mercoledì 29 novembre 2023 h. 15,15

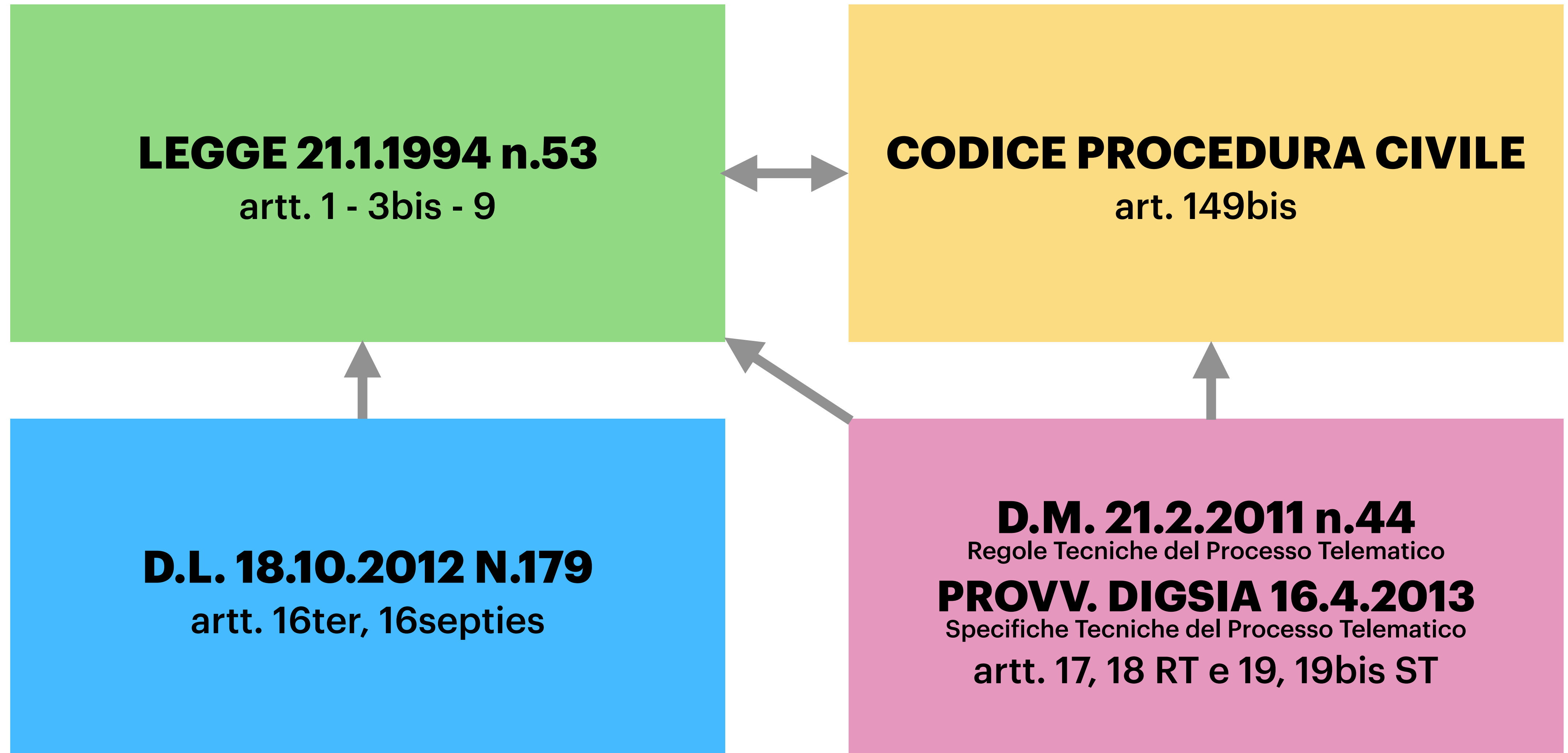
Aula Virtuale Teams

Codice corso D23477

*Giovanni Rocchi – Presidente Ordine Avvocati Brescia
componente del GdL della Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense del CNF*

Le notificazioni

La situazione ante riforma - Le fonti



CODICE DI PROCEDURA CIVILE

ART. 137

Notificazione

ART. 147

Tempo delle notificazioni

ART. 149-bis

Notificazione a mezzo posta elettronica
certificata eseguite dall'ufficiale giudiziario

LEGGE 21.1994 N.53

Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi
e stragiudiziali per gli avvocati

ART. 3-bis

Modalità notificazione telematica

ART. 3-ter

Obbligo notificazione telematica

ART. 4

Notificazione a mani

ART. 137 CPC

Notificazione

comma 2

L'ufficiale giudiziario **o l'avvocato** esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

comma 6

L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.

L.53/1994

comma 7

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.

ART. 3-ter L.53/94

1. L'avvocato **esegue** la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato **quando il destinatario:**

a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'**obbligo di munirsi di un domicilio digitale** risultante dai pubblici elenchi;

b) ha **eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis**, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.

art. 3-bis CAD

art. 6-bis CAD - INIPEC

art. 6-ter CAD - INDICE PA

art. 16.12 DL179.12 - ELENCO PA

art. 3-bis CAD

art. 6-quater CAD - Persone fisiche

**ATTIVO DAL
6 LUGLIO 2023**

- Professionisti

- Enti privati

Novità INAD

Art. 3-bis C.A.D.

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese **hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale** iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, **chiunque ha facoltà di eleggere o modificare il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater.**

Art. 6-quater C.A.D.

1. ... è istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'indice di cui all'articolo 6-bis, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis.

2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis.

Novità INAD

ASSETTO ORIGINARIO

LINEE GUIDA

DOMICILI CANCELLABILI

PERSONE FISICHE

PROFESSIONISTI

(NON ISCRITTI IN ALBI O ELENCHI)

ENTI PRIVATI

DOMICILI PERMANENTI

PROFESSIONISTI

(TENUTI A ISTITUIRE DOMICILIO DIGITALE)

Novità INAD

LINEE GUIDA

ASSETTO 8.8.2023

DOMICILI CANCELLABILI

PERSONE FISICHE

PROFESSIONISTI

(NON ISCRITTI IN ALBI O ELENCHI)

ENTI PRIVATI

PROFESSIONISTI

(TENUTI A ISTITUIRE DOMICILIO DIGITALE)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 8 AGOSTO 2023 N. 188

CONSIDERATO che dall'applicazione delle Linee Guida con riferimento alla cessazione del domicilio digitale in INAD emerge una **disparità di trattamento fra le persone fisiche non professionisti e professionisti non iscritti in albi o elenchi, da un lato, e le persone fisiche professionisti iscritte in INI-PEC, dall'altro;**

Novità INAD

LINEE GUIDA

ASSETTO 8.8.2023

DOMICILI CANCELLABILI

PERSONE FISICHE

PROFESSIONISTI

(NON ISCRITTI IN ALBI O ELENCHI)

ENTI PRIVATI

PROFESSIONISTI

(TENUTI A ISTITUIRE DOMICILIO DIGITALE)

Art. 6-quater C.A.D.

2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale **è** l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il **diritto di eleggerne uno diverso** ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis.

ART. 3-ter L.53/94

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando per **causa imputabile al destinatario** la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato **non è possibile o non ha esito positivo**:



a) se il destinatario è **un'impresa o un professionista** iscritto nell'indice INI-PEC di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'**area web riservata prevista dall'articolo 359** del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; la notificazione **si ha per eseguita nel decimo giorno successivo** a quello in cui è compiuto l'inserimento;



b) se il destinatario è una **persona fisica o un ente di diritto privato** non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato **esegue la notificazione con le modalità ordinarie**.

ART. 359 CCI

Area web riservata

1. L'**area web riservata** di cui all'articolo 40, comma 7, è realizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi delle **strutture informatiche di cui all'articolo 6-bis**, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 **= INIPEC** (Codice dell'amministrazione digitale).
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con decreto da adottarsi entro il 1° marzo 2020, definisce in particolare:
 - a) la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario;

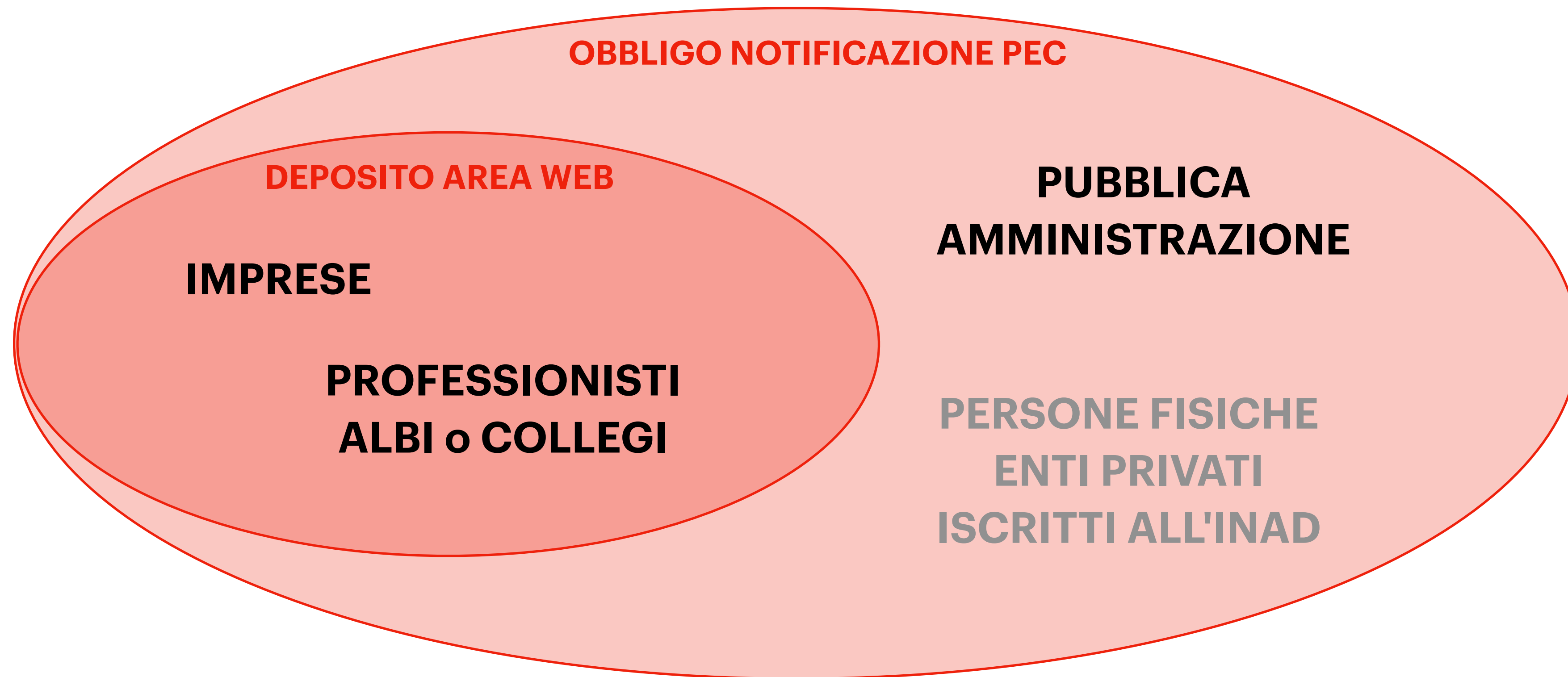


**IL DEPOSITO È POSSIBILE QUANDO LA NOTIFICA PEC È IMPOSSIBILE
A SEGUITO DELLA MANCATA ISTITUZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE?**



OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE

OBBLIGO DI DEPOSITO IN AREA WEB



Legge delega N.206.2021

Comma 20, lett. b)

b) prevedere che, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata **non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario**, l'avvocato provveda alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell'**area web riservata** di cui all'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento e che, **solo quando la notificazione non sia possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la notificazione si esegua con le modalità ordinarie.**



**FINO AL
31.12.2023**

DL 10.5.2023 n.51

Art. 4-ter

Proroga in materia di disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53

1. L'efficacia delle disposizioni dei **commi 2 e 3 dell'articolo 3-ter** della legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.149, **è sospesa fino al 31 dicembre 2023.**

ART. 3-ter L.53/94

3. Quando per causa **non imputabile al destinatario** la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le **modalità ordinarie**.

DISCIPLINA TRANSITORIA

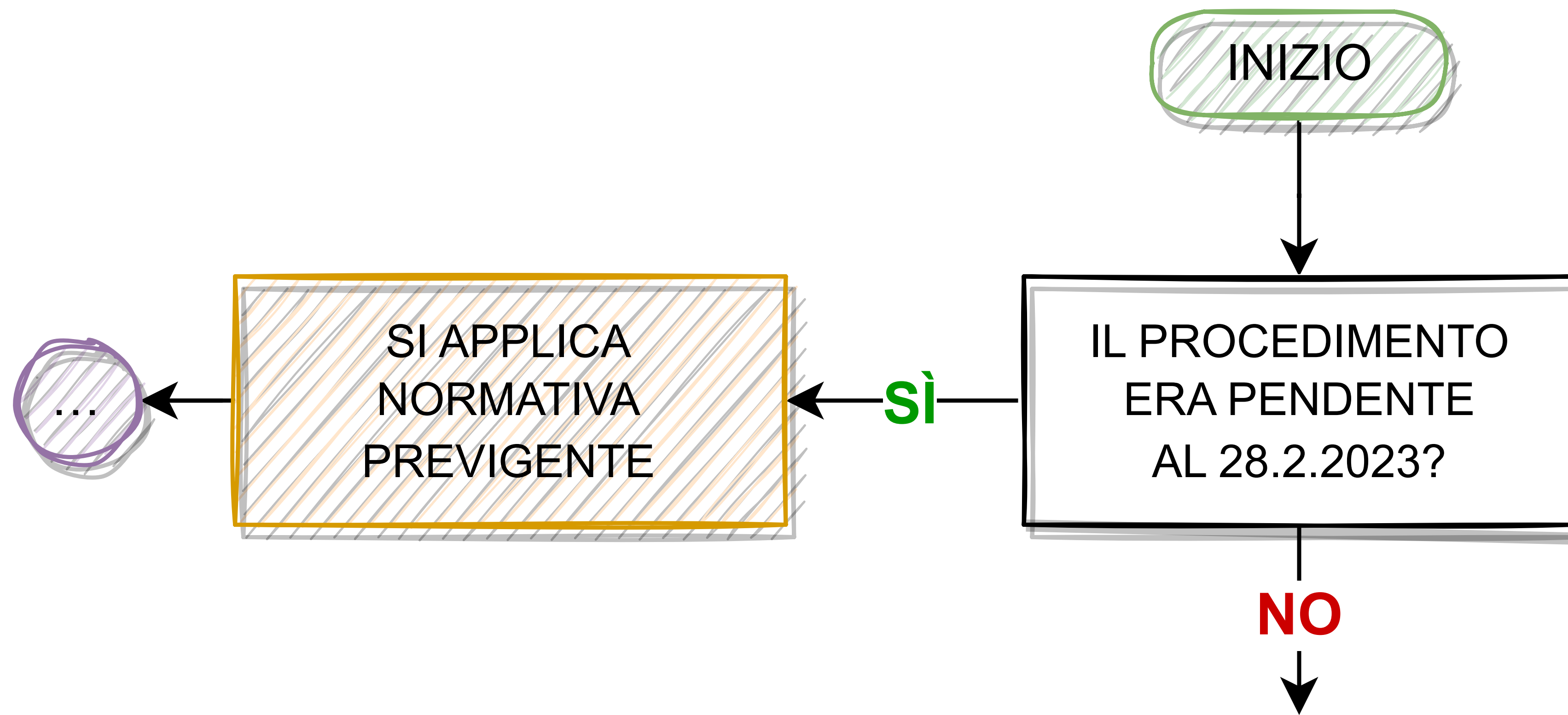
ARTICOLO 35 DLG.149.2022

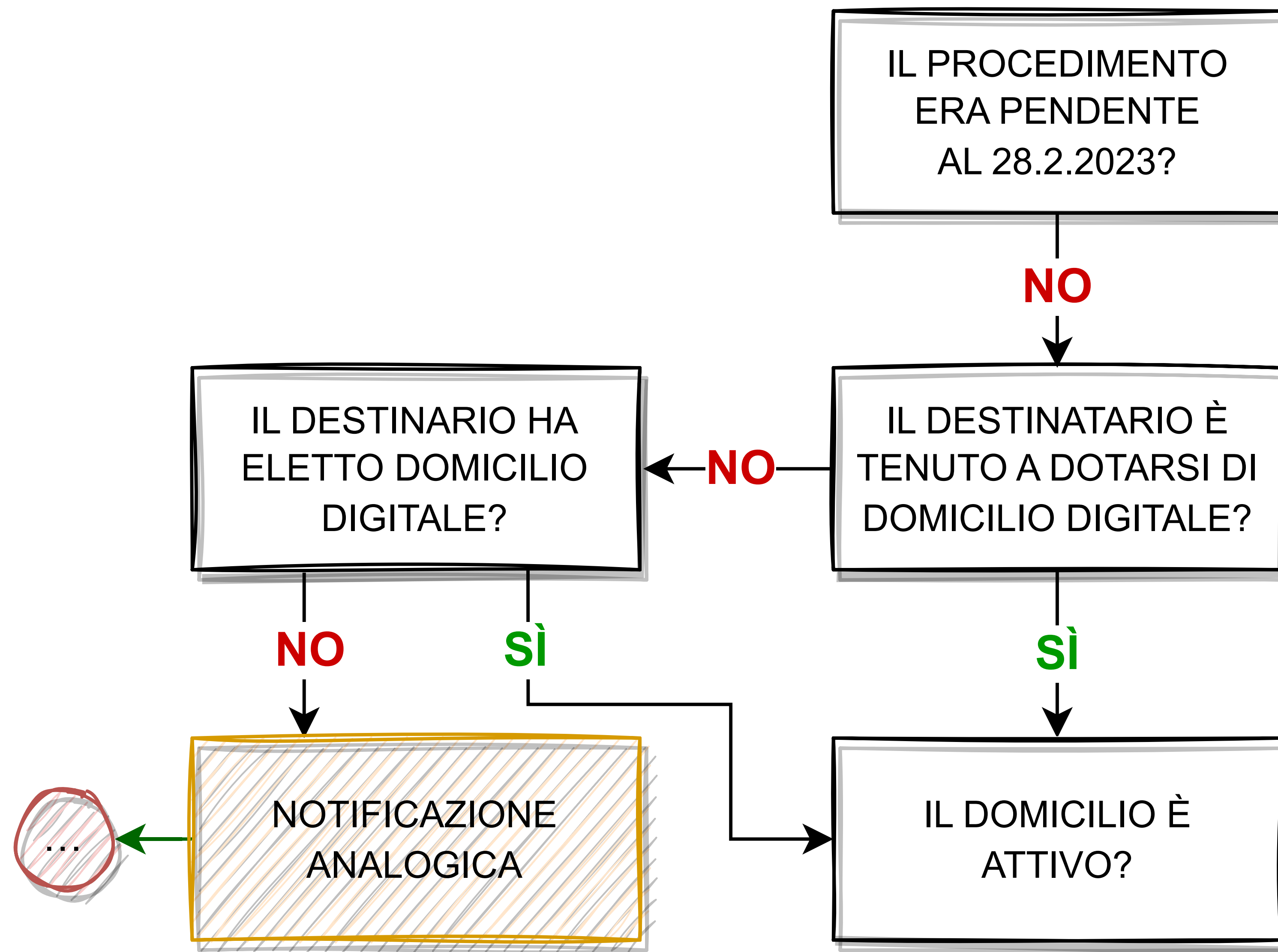
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. **Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.**

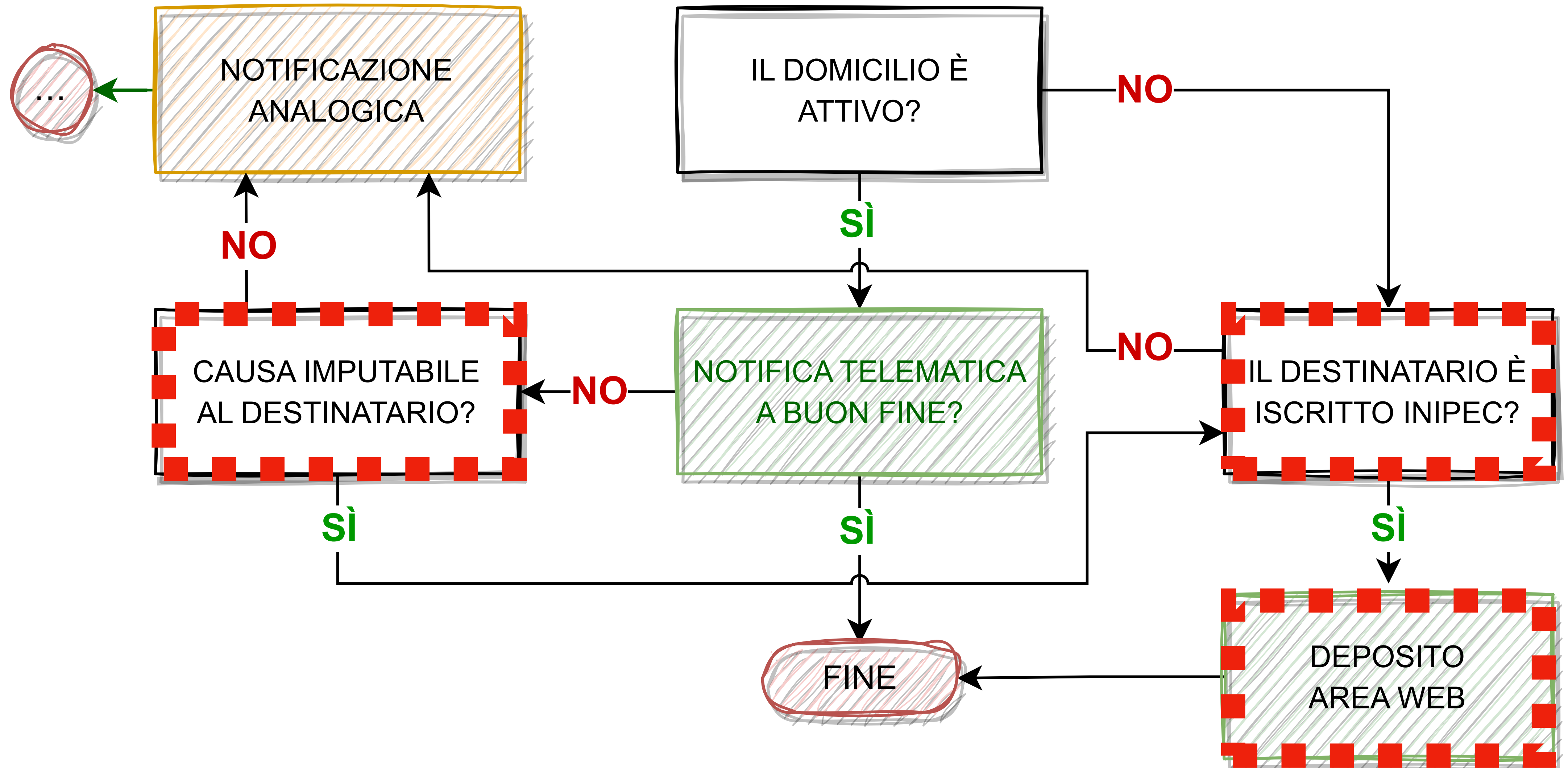
ANTE RIFORMA



POST RIFORMA







ART. 4 L.53/94

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'art. 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.
2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti. **Per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, la facoltà prevista dal primo periodo può essere esercitata fuori dei casi di cui all'articolo 3-ter, commi 1 e 2.**

ART. 147 CPC

Tempo delle notificazioni

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.

**Scissione
effetti**

Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.

**Slittamento
alle ore 7**

Corte Costituzionale 9.4.2019 n. 75



**FINO AL
31.12.2023**

DL 10.5.2023 n.51

Art. 4-ter

Proroga in materia di disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53

1. ... Fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-ter della citata legge n. 53 del 1994 **non è possibile o non ha esito positivo, essa è eseguita con le modalità ordinarie** e si **perfeziona, per il soggetto notificante**, nel momento in cui è generata la **ricevuta di accettazione della notificazione** dallo stesso inviata mediante posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

RdA

+



Perfezionamento della notificazione PEC in caso di "casella piena"

RIMESIONE SS.UU.

Cass. Civ. - Sez. III - Ordinanza interlocutoria 15.11.2023

7.1 Stima, pertanto, il Collegio che tutto quanto procede renda dunque evidente che, sul tema, nell'attualità, sia pure in esito al crescente approfondimento della materia indotto dall'evoluzione del sistema normativo, la giurisprudenza della Corte non possa dirsi univoca e che, comunque, **la tematica delle condizioni di validità e delle conseguenze della notifica telematica non completata per “casella piena” del destinatario integra una questione di massima particolare importanza**, involgendo i presupposti stessi del funzionamento delle modalità di notificazione delle modalità di notificazione coi nuovi generalizzati strumenti tecnologici in ogni ambito processuale: ciò che ne individua quale sede naturale per la disamina le Sezioni Unite di questa Corte, come del resto pur ritenuto dal Procuratore Generale.

ART. 149-bis CPC

Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguite dall'ufficiale giudiziario

Obbligo

L'ufficiale giudiziario **esegue** la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede **l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica** o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario **ha eletto domicilio digitale** ai sensi dell'articolo 3bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

Quesiti e questioni

1

**Notificazione medesimo atto
sia con modalità analogiche che a mezzo PEC**

AR

UFFICIALI GIUDIZIARI DI _____
N. _____ del Cronologico
L'Ufficio Giudiziario

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

AVVERTENZE
Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo complessivo delle seguenti tasse:
1) Prontezza e raccomandazione del plico;
2) Rimborsata e raccomandazione della ricevuta di ritorno.
La presente raccomandata deve essere inviata a un foglio 5/1 di
che consegnata possibilmente al destinatario. Se questi è
assente può essere consegnata ad uno delle foregiocanti o
persona addetta alla custodia di servizio del destinatario,
purché trattasi di persona sana di mente di età maggiore di
quindici anni.
Se il plico viene rifiutato deve essere subito restituito
all'Ufficio giudiziario che lo ha emesso, munito della propria
Fiducia unitaria e chiusa con sigillo dell'Ufficio giudiziario.
Trasmissione del plico a mezzo posta elettronica.



1

**Notificazione medesimo atto
sia con modalità analogiche che a mezzo PEC**

ART. 11 (DM 44/2011)

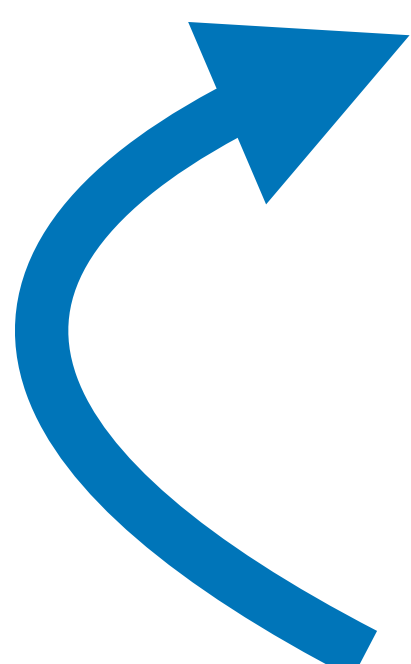
(Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico)

1. L'atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi telematici.

**Notificazione medesimo atto
sia con modalità analogiche che a mezzo PEC**

ART. 19 bis (Prov. DGSIA 16.4.2014)

(Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati – art. 18 del regolamento)

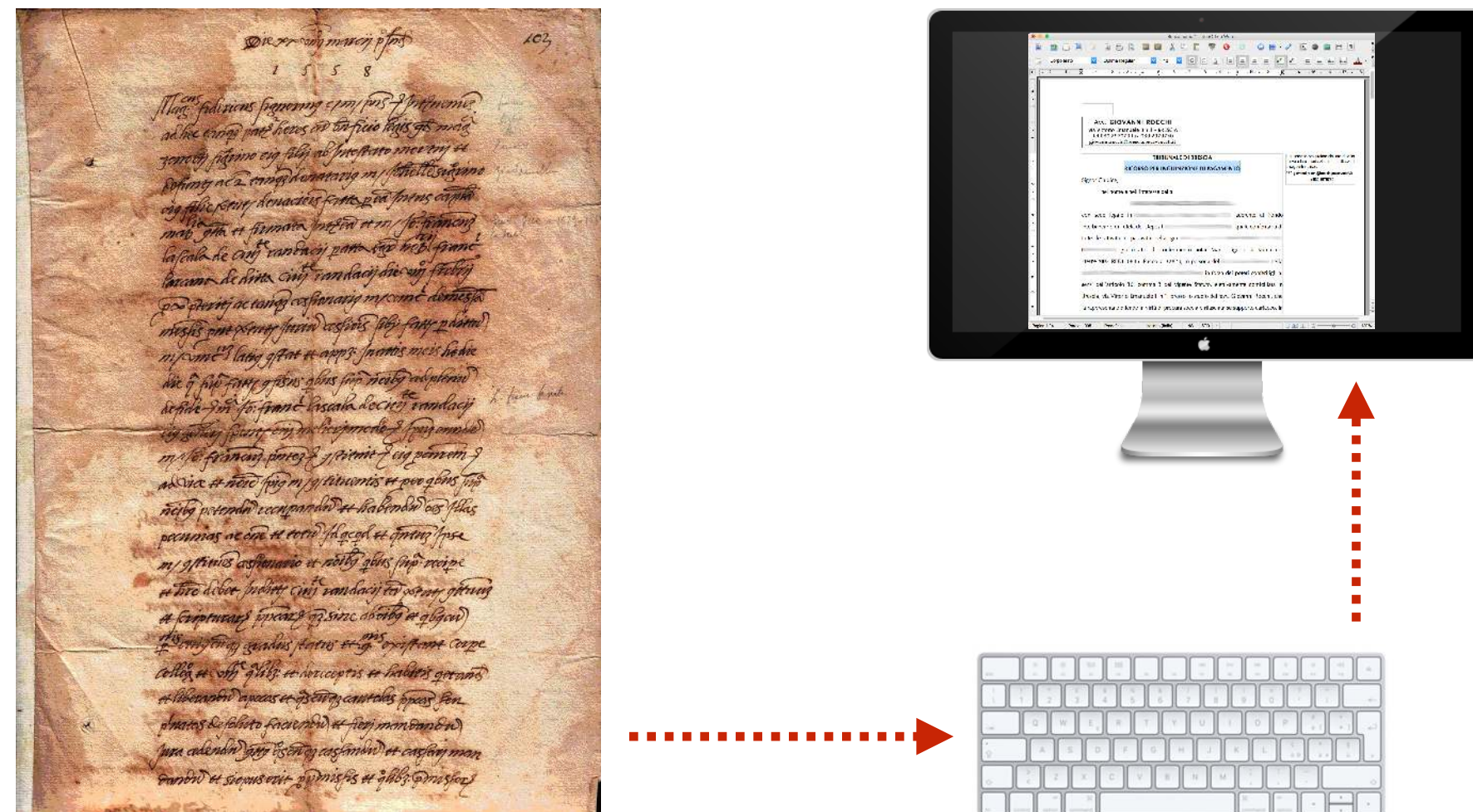
- 
1. Qualora l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico, **esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale**, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
 3. **Nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da trasmettere telematicamente all'ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si procede ai sensi del precedente comma 1.**

DOCUMENTI INFORMATICI ED ANALOGICI

DPR 82.2005 - CAD

Art. 1

i-bis) **copia informatica** di documento analogico: il documento informatico avente **contenuto identico** a quello del documento analogico da cui è tratto;



Art. 1

i-ter) **copia per immagine** su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente **contenuto e forma identici** a quelli del documento analogico da cui è tratto;

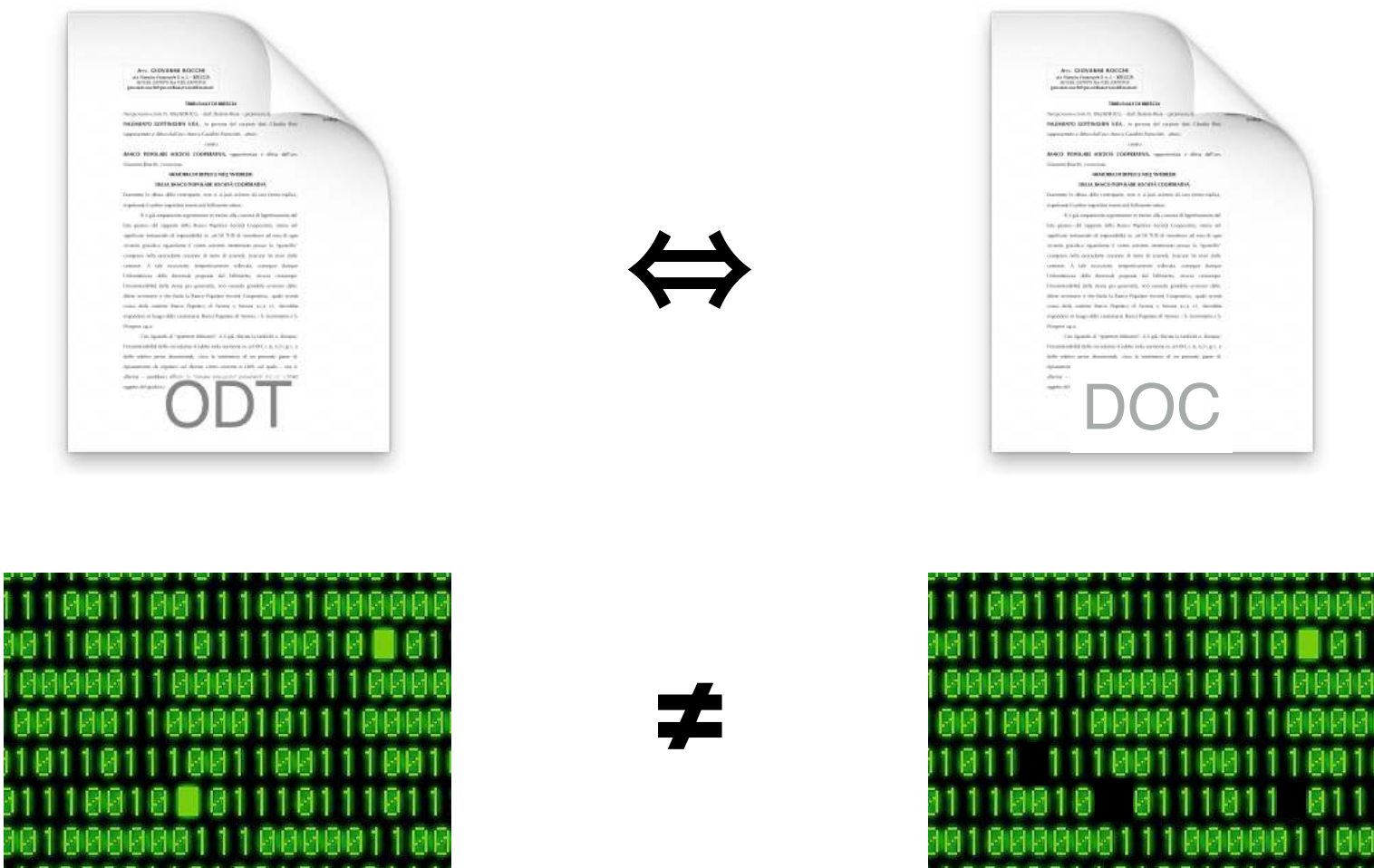


DOCUMENTI INFORMATICI ED ANALOGICI

DPR 82.2005 - CAD

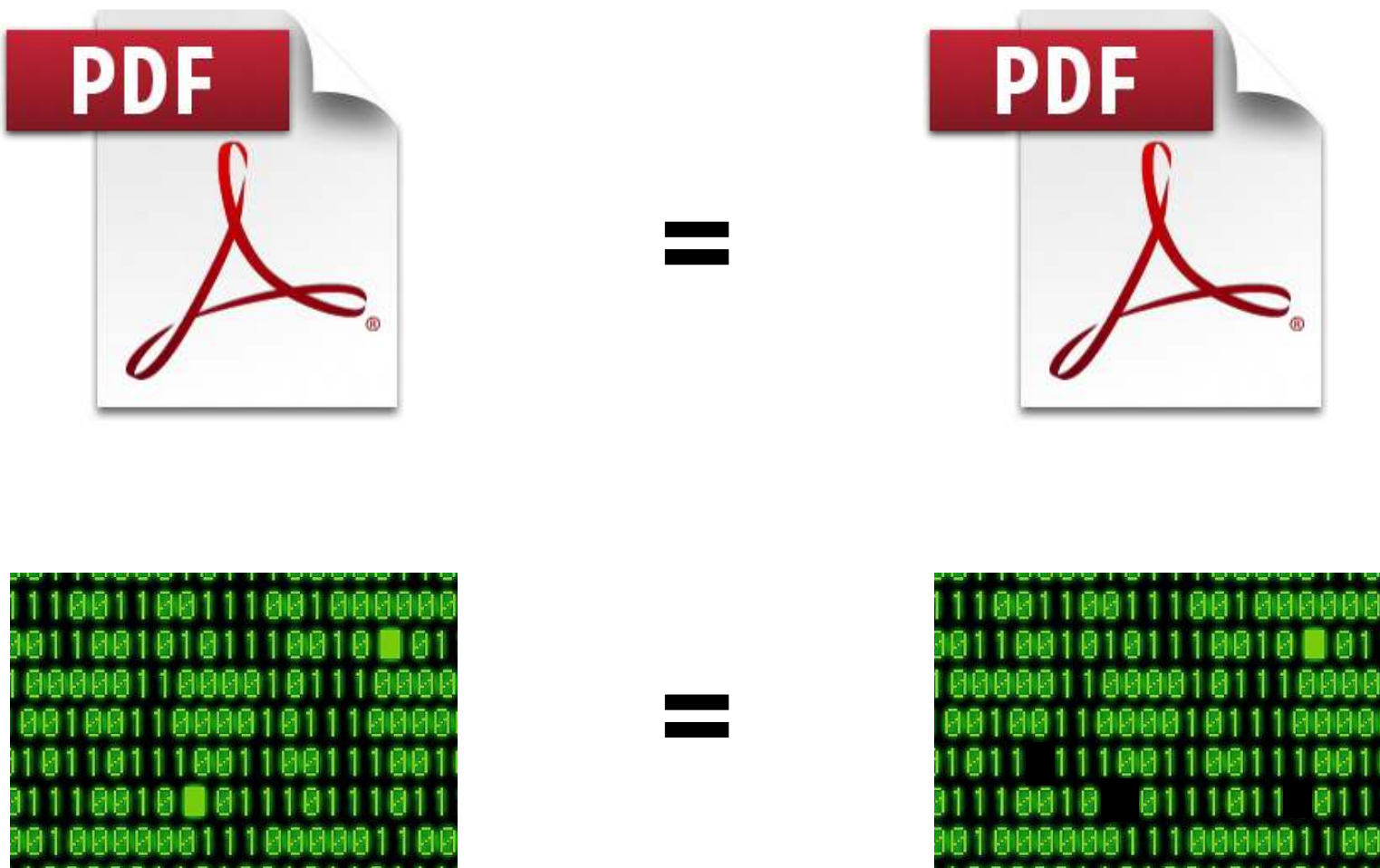
Art. 1

i-quater) **copia informatica di documento informatico**: il documento informatico avente **contenuto identico** a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con **diversa sequenza di valori binari**;



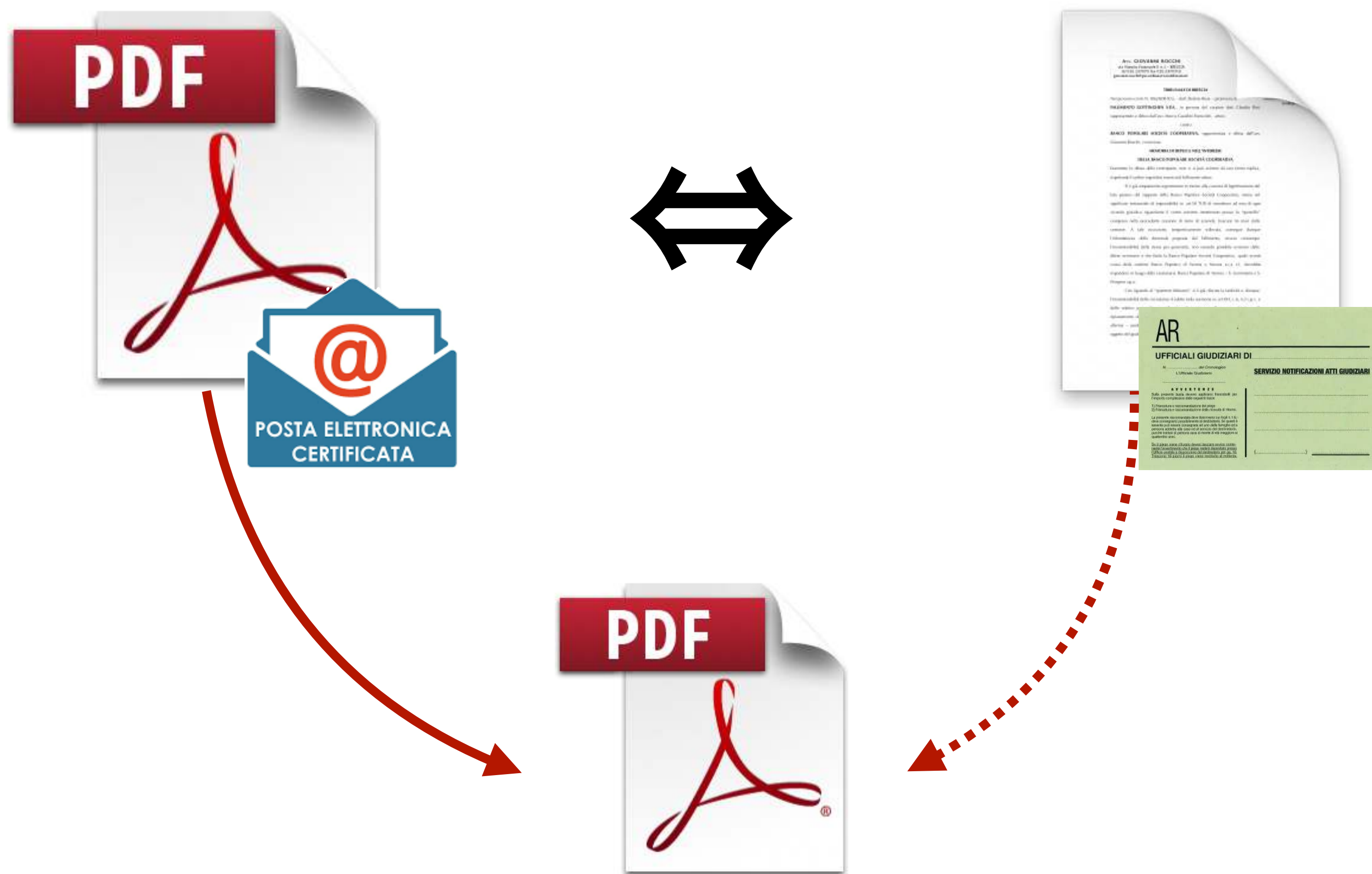
Art. 1

i-quinquies) **uplicato informatico**: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della **medesima sequenza di valori binari** del documento originario;



1

Notificazione medesimo atto sia con modalità analogiche che a mezzo PEC



1

**Notificazione medesimo atto
sia con modalità analogiche che a mezzo PEC**

ART. 23 (D.Lgs. 82/2005)

(Copie analogiche di documenti informatici)

2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale **se la loro conformità non è espressamente disconosciuta**. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

2

Come fare se devo notificare ad un titolo ai fini della esecuzione ad alcuni soggetti cartaceo in quanto nn hanno PEC e ad altri a mezzo pec

3

Che differenza c'è tra il cartaceo che rimane a me ed è titolo e quello che notifico al debitore inteso come attestazione

4

Modalità di attestazione in caso di notifica cartacea :
a volte gli avvocati inseriscono attestazioni
standardizzate in cui sono riportati tutti i casi in cui
sono consentite le notifiche cartacee, senza
nemmeno indicare quale sia l'ipotesi concreta. In
questo caso, se il convenuto non si costituisce e
comunque la notifica cartacea è andata a buon fine,
occorre dare nuovo termine per la notifica ?

Validità della notificazione PEC per questioni estranee all'attività professionale

Garante per la protezione dei dati personali
Parere 27.10.2021

... i verbali di accertamento delle sanzioni del codice della strada non dovrebbero essere notificati presso le caselle di posta certificata assegnate dal consiglio dell'ordine professionale di appartenenza, in quanto “potenzialmente visibili anche da altri soggetti e/o collaboratori del professionista” e ciò per dare protezione alla riservatezza dei destinatari;

... tale problematica potrà essere agevolmente risolta nel momento in cui diventerà pienamente operativo l'INAD. L'art. 6-quater, comma 2, del CAD, infatti, prevede l'iscrizione automatica nell'INAD del domicilio digitale presente nell'INI-PEC riferito al professionista iscritto ad albo o elenco, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso per fini personali.

Validità della notificazione PEC per questioni estranee all'attività professionale

Tribunale di Roma, ordinanza del 26.1.2019

... nel caso in cui detti cittadini ricevano sulla casella PEC della loro attività economica una notificazione telematica riferita ad un **contenzioso estraneo all'impresa o professione esercitata la notifica a mezzo PEC non può ritenersi perfezionata** mediante l'inoltro e la consegna del messaggio cui è allegato l'atto giudiziario. Va quindi ritenuta la nullità della notifica della citazione a mezzo a PEC.

Tribunale di Bologna, ordinanza del 7.7.2021

... osservato che parte ricorrente ha chiesto rinvio per rinnovo della notifica autorizzando il ricorrente a notificare gli atti all'indirizzo PEC, come reperito, in luogo della notifica ai sensi dell'articolo 143 cpc e rilevato che la detta autorizzazione appare allo stato **preclusa dalla mancanza di prova di collegamento del rapporto negoziale oggetto di causa con l'attività professionale del resistente ...**



Struttura territoriale di formazione del distretto di Roma

***Le notifiche telematiche
le novità della disciplina nella riforma
del processo civile***

Mercoledì 29 novembre 2023 h. 15,15

Aula Virtuale Teams

Codice corso D23477

*Giovanni Rocchi – Presidente Ordine Avvocati Brescia
componente del GdL della Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense del CNF*